

Dirittifondamentali.it - Fascicolo 3/2023 Data di pubblicazione – 27 settembre 2023

"In attitudine di responsabilità": la ricerca di un equilibrio tra diritti della persona e doveri di solidarietà nell'enciclica *Pacem in terris**

di

Giovanni Comazzetto**

Sommario: 1. Premessa. L'uomo come essere sociale. – 2. La solidarietà nei rapporti tra gli esseri umani e nei rapporti tra le comunità politiche. – 3. L'intreccio tra le diverse forme di solidarietà alla luce della crescente interdipendenza tra le comunità politiche. Riflessioni conclusive.

1. Premessa. L'uomo come essere sociale

Le pagine che seguono si prefiggono l'obiettivo di mettere in questione il modo in cui frequentemente è trattato sul piano della teoria costituzionale il principio giuridico di solidarietà; a dare l'abbrivio, e a segnare i passaggi fondamentali della riflessione, è l'enciclica *Pacem in terris* di Giovanni XXIII.

Dei molti presupposti 'non pensati' della moderna giuspubblicistica, quattro sembrano di particolare rilievo ai fini della presente riflessione: l'individualismo, la separazione tra Stato e società, la dissociazione tra diritti e doveri, la declinazione 'negativa' della solidarietà. Questi quattro profili sono tra loro variamente intrecciati, e i problemi che da essi sorgono si implicano vicendevolmente.

L'individualismo è un'ipoteca che grava sull'intera tradizione giuridica moderna. Esso deve tuttavia essere inteso non come sinonimo di egoismo, bensì come il portato dell'idea moderna di libertà, in forza della quale la società consiste nei rapporti di scambio tra individualità precostituite, che vedono nell'altro in primo luogo un impedimento alla propria libertà, un limite alla propria originaria e

^{*} Il presente contributo è destinato al volume *Lettera enciclica di Giovanni XXIII* Pacem in terris. *Costituzioni e Carte dei diritti,* a cura di M. Bertolissi, di prossima pubblicazione per i tipi Jovene.

^{**} Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale – Università degli Studi di Padova.

assoluta indipendenza. In questo senso "Impedire l'impedimento che ciascuno esercita su tutti gli altri e viceversa, è il segreto della moderna disciplina delle passioni: l'uomo è fatto per la società solo se interviene l'artificio della legge a fissare, letteralmente, ogni singolo al suo diritto e a garantirgli un'altrimenti impossibile libertà di movimento"¹. L'immagine hobbesiana delle *corsie* esprime al meglio questa concettualità².

Nel tentativo di conciliare il diritto naturale cristiano con la teoria dei diritti dell'uomo, la Pacem in terris individua come fondamento "il principio che ogni essere umano è persona, cioè una natura dotata di intelligenza e di volontà libera; e quindi è soggetto di diritti e di doveri che scaturiscono immediatamente e simultaneamente dalla sua stessa natura; diritti e doveri che sono perciò universali, inviolabili, inalienabili"3. La distanza dai temi portanti del giusnaturalismo moderno si definisce nei riferimenti alla "intrinseca socialità" 4 degli esseri umani, tale per cui essi "sono nati [...] per convivere e operare gli uni a bene degli altri"5. Se la persona, intesa come soggetto, fondamento e fine della vita sociale, è dunque il concetto centrale di questa concezione dell'ordine tra gli esseri umani, essa va intesa nella complessità delle sue relazioni nonché nella necessaria appartenenza a una pluralità di comunità politiche⁶. In questo senso – e qui si giunge al secondo profilo sopra citato: la separazione tra società e Stato, che contraddistingue la concettualità giuspubblicistica moderna - la creazione di una "ricca gamma" di associazioni e corpi intermedi, per il perseguimento di fini che i singoli non possono adeguatamente raggiungere se non associandosi, rappresenta "un elemento necessario e insostituibile perché sia assicurata alla persona umana una

¹ S. CHIGNOLA, La transizione sociologica: pensare dopo la Rivoluzione, in Filosofia politica, n. 2/2018, p. 308.

² Sul punto vedi G. DUSO, *La logica del potere. Storia concettuale come filosofia politica*, Polimetrica, Monza, 2007, p. 45 ss.

³ GIOVANNI XXIII, Pacem in terris, n. 5.

⁴ GIOVANNI XXIII, Pacem in terris, n. 11.

⁵ GIOVANNI XXIII, Pacem in terris, n. 16.

⁶ "Per il fatto che si è cittadini di una determinata comunità politica, nulla perde di contenuto la propria appartenenza, in qualità di membri, alla stessa famiglia umana; e quindi l'appartenenza, in qualità di cittadini, alla comunità mondiale" (GIOVANNI XXIII, *Pacem in terris*, n. 12).

sfera sufficiente di libertà e di responsabilità"7. Nella matrice teorica del moderno costituzionalismo⁸ si trova, per contro, la radice della persistente difficoltà a tenere conto, sul piano delle categorie giuridiche, dell'irriducibile pluralità delle istituzioni nelle quali si estrinseca la naturale socialità dell'uomo. Per mettere in discussione tale forma di riduzionismo occorre decostruire l'asse Stato-individuo sul quale è imperniato il diritto pubblico moderno, seguendo le intuizioni che ricorrono ad esempio nelle teorie pluraliste e istituzionaliste affermatesi a cavallo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento⁹. Sul punto, le pagine dell'enciclica sembrano in sintonia con l'antropologia personalistica che è sottesa ai principi fondamentali della Costituzione italiana¹⁰.

Con l'affermazione dell'indissolubile rapporto fra diritti e doveri nella stessa persona, l'enciclica sembra poi volersi porre in contrapposizione critica rispetto agli approcci che tendono a dissociare i due elementi, assegnando il primato agli uni o agli altri nella costruzione categoriale. L'articolo 29 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo recita che "Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità,

⁷ GIOVANNI XXIII, Pacem in terris, n. 11.

⁸ "L'interesse personale non è pericoloso: esso è isolato, e ciascuno ha il suo. La sua diversità lo rende innocuo. Il maggiore ostacolo è costituito invece dall'interesse per cui un cittadino si accorda soltanto con alcuni dei suoi consociati. Ciò permette a costoro di concertarsi, di far lega, ispira loro dei progetti pericolosi per la comunità, e ne fa i nemici pubblici più temibili [...]. Non ci si meravigli dunque se l'ordine sociale esiga con tanto rigore che i semplici cittadini non possano unirsi in *corporazioni*" (E.J. SIEYÈS, *Che cosa è il terzo stato?*, a cura di U. Cerroni, Editori Riuniti, Roma, 2016, p. 103).

⁹ Si consenta, sul punto, di rinviare alla ricostruzione fornita in G. COMAZZETTO, La solidarietà necessaria. Metamorfosi di un principio nell'orizzonte costituzionale europeo, Jovene, Napoli, 2023, p. 29 ss.

¹⁰ Osserva F. Pizzolato, *Il principio costituzionale di fraternità. Itinerario di ricerca a partire dalla Costituzione italiana*, Città Nuova, Roma, 2012, p. 113, che "secondo la concezione personalistica, ogni uomo sviluppa la sua personalità aderendo ad una serie progressiva di formazioni sociali, ad appartenenza naturale, volontaria o necessaria. L'appartenenza alla società e l'apertura relazionale sono dunque costitutive della persona e condizione ineludibile del suo sviluppo. Lo sviluppo (fisico e morale) della personalità è [...] *situato*, in quanto può avvenire solo se l'individuo si trova inserito in comunità organizzate che, secondo forme e finalità differenti, lo nutrono, lo educano, lo socializzano, gli donano un'identità [...]. Esiste dunque un insieme di condizioni sociali (il *bene comune*), materiali e spirituali, che sole rendono possibile realizzare la dignità dell'uomo. Fine indisponibile delle varie formazioni sociali e, in senso sintetico e generale, della società politica, sia essa organizzata in Stato o in Comunità internazionale, è quello di garantire che queste condizioni sociali siano realizzate. In ciò risiede il fondamento antropologico dello Stato sociale, di uno Stato cioè che interviene nei meccanismi sociali, per garantire che siano conformi al bene comune".

nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità"¹¹. Nel corso del dibattito in Assemblea Costituente, La Pira aveva proposto di inserire nella Costituzione il seguente articolo: "L'autonomia del singolo e le singole libertà in cui essa si concreta [...] debbono essere esercitate per l'affermazione e il perfezionamento della persona in armonia con le esigenze del bene comune e per il continuo incremento di esso nella solidarietà sociale. Pertanto ogni libertà è fondamento di responsabilità"¹². Sebbene non accolto nel testo definitivo, il nesso tra libertà e responsabilità sembra potersi desumere da diversi altri riferimenti, alla luce dei quali si può affermare che sia nella Dichiarazione universale sia nella Costituzione italiana la persona non è il soggetto 'irrelato' delle costituzioni liberali ottocentesche, essendo piuttosto intesa nella sua costitutiva socialità e irrinunciabile relazionalità, cui gli stessi diritti e libertà sono orientati. Come si osserva nell'enciclica, "Coloro [...] che, mentre rivendicano i propri diritti, dimenticano o non mettono nel debito rilievo i rispettivi doveri, corrono il pericolo di costruire con una mano e distruggere con l'altra"¹³.

Il modo in cui siffatti doveri sono adempiuti costituisce – e qui si giunge al quarto profilo summenzionato – un nodo particolarmente problematico di qualsivoglia riflessione sul tema. La naturale socialità dell'essere umano comporta "che ognuno porti generosamente il suo contributo alla creazione di ambienti umani, in cui diritti e doveri siano sostanziati da contenuti sempre più ricchi. Non basta, ad esempio, riconoscere e rispettare in ogni essere umano il diritto ai mezzi di sussistenza: occorre pure che ci si adoperi, secondo le proprie forze, perché ogni essere umano disponga di mezzi di sussistenza in misura sufficiente" 14. Non è sufficiente che la convivenza sia ordinata e che ciascuno rispetti la sfera di libertà altrui: essa deve essere anche "feconda di bene". Si pone allora il problema di come

¹¹ Su tale articolo v. le osservazioni di M. Bertolissi, *Ultima Lectio*, in G. Bergonzini, F. Pizzolato, G. Rivosecchi, G. Tieghi (a cura di), *Libertà Giovani Responsabilità. Scritti in onore di Mario Bertolissi*, Jovene, Napoli, 2020, p. 398 ss.

¹² Assemblea Costituente, Prima Sottocommissione, sed. 1 ottobre 1946, p. 165. Sul concetto di "finalizzazione della libertà" vedi F. PIZZOLATO, *Finalismo dello Stato e sistema dei diritti nella Costituzione italiana*, Vita e Pensiero, Milano, 1999.

¹³ GIOVANNI XXIII, Pacem in terris, n. 15.

¹⁴ GIOVANNI XXIII, Pacem in terris, n. 16.

determinare, sul piano giuridico, un complesso di doveri di collaborazione che non possono essere 'imposti' in forza della mera coercizione, ma neppure considerati del tutto rimessi alla spontanea iniziativa del singolo. Nei rapporti della convivenza "i diritti vanno esercitati, i doveri vanno compiuti, le mille forme di collaborazione vanno attuate specialmente in virtù di decisioni personali; prese cioè per convinzione, di propria iniziativa, in attitudine di responsabilità, e non in forza di coercizioni o pressioni provenienti soprattutto dall'esterno" ¹⁵. Nella definizione dello statuto di questi doveri di solidarietà sembra giocarsi la possibilità di far acquisire a tale concetto un pieno valore giuridico, non riconosciuto in modo adeguato dalla concettualità giuspubblicistica imperniata sulla triade individuo-Stato-sovranità ¹⁶.

2. La solidarietà nei rapporti tra gli esseri umani e nei rapporti tra le comunità politiche

Una convivenza fondata solo su rapporti di forza "non è umana"¹⁷. L'autorità che solo sulla forza fondasse la sua azione, perderebbe ogni connessione con l'ordine morale e degenererebbe in sopruso¹⁸. Pertanto, essa deve "in primo luogo, fare appello alla coscienza, al dovere cioè che ognuno ha di portare volenterosamente il suo contributo al bene di tutti"¹⁹. All'attuazione del bene comune debbono concorrere, in diverso grado e misura, tutti gli esseri umani e tutti i corpi intermedi; si tratta inoltre del compito precipuo e fondamentale del potere pubblico. Il bene comune, dice Giovanni XXIII nell'enciclica *Mater et magistra*, consiste "nell'insieme di quelle condizioni sociali che consentono e favoriscono negli esseri umani lo sviluppo integrale della loro persona"²⁰. Nell'epoca moderna l'attuazione del bene comune passa necessariamente attraverso la tutela dei diritti della persona e l'agevolazione dell'adempimento dei corrispettivi doveri. Il compito del potere

¹⁵ GIOVANNI XXIII, Pacem in terris, n. 17 (cors. ns.).

¹⁶ Si consenta di rinviare nuovamente a G. COMAZZETTO, La solidarietà necessaria, cit., p. 118 ss.

¹⁷ GIOVANNI XXIII, Pacem in terris, n. 17.

¹⁸ GIOVANNI XXIII, Pacem in terris, n. 30.

¹⁹ GIOVANNI XXIII, Pacem in terris, n. 28.

²⁰ GIOVANNI XXIII, Mater et magistra, n. 51.

pubblico, in ogni caso, non si esaurisce nel complesso di attività in forza delle quali l'esercizio dei diritti degli uni non minaccia od ostacola l'esercizio dei diritti degli altri, ovvero nella tutela e nel ripristino dei diritti violati. Occorre che i poteri pubblici "contribuiscano positivamente alla creazione di un ambiente umano nel quale a tutti i membri del corpo sociale sia reso possibile e facilitato l'effettivo esercizio degli accennati diritti, come pure l'adempimento dei rispettivi doveri"²¹. Per molti versi, gli esempi addotti da Giovanni XXIII nel senso di una appropriata azione dei pubblici poteri sono coerenti con il modello di Stato sociale attestato nelle costituzioni secondo-novecentesche: sono menzionati servizi essenziali quali le infrastrutture, le comunicazioni, l'assistenza sanitaria, l'istruzione, i sistemi assicurativi; una remunerazione del lavoro improntata a criteri di giustizia ed equità; l'accesso generalizzato ai beni della cultura. Il potere pubblico, peraltro, deve promuovere tanto la prosperità materiale che i beni spirituali²². Tale attività di tutela e promozione dei diritti, volta a rimediare agli squilibri economici e sociali che rischiano di svuotarli di contenuto, appare decisiva affinché possa darsi quell'adempimento consapevole e libero, da parte di ciascuno, dei doveri di solidarietà, nei quali si sostanzia la mutua collaborazione connessa alla costitutiva socialità dell'essere umano. Tale adempimento non si può evidentemente richiedere a chi non disponga in misura sufficiente di mezzi di sussistenza, o veda altrimenti lesa e menomata la propria dignità. Homo sine pecunia imago mortis, si potrebbe dire ricordando un noto brocardo²³. Ecco allora che sembra configurarsi un rapporto osmotico tra l'azione "positiva" del pubblico potere, orientata al bene comune, e l'esigibilità dei doveri di solidarietà, che risultano - secondo una contraddizione solo apparente – tanto più cogenti e insieme tanto più spontaneamente adempiuti quanto più sono rafforzate le condizioni sociali che realizzano i principi di libertà e uguaglianza stabiliti dalle moderne carte dei diritti.

²¹ GIOVANNI XXIII, Pacem in terris, n. 38.

²² GIOVANNI XXIII, Pacem in terris, n. 35.

²³ Lo riporta M. BERTOLISSI, *I cittadini azionisti della città*, in F. PIZZOLATO, G. RIVOSECCHI, A. SCALONE (a cura di), *La città oltre lo Stato*, Giappichelli, Torino, 2022, p. 25.

A principi non dissimili debbono improntarsi i rapporti tra le comunità politiche; ciò perché anche nella disciplina di questi ultimi l'autorità va esercitata per attuare il bene comune, al fine di innalzare l'ordine tra le comunità "sulla rupe incrollabile della legge morale"24. I rapporti tra le comunità vanno allora regolati nella verità e secondo giustizia, implicando ad esempio quest'ultima che non si possano perseguire i propri interessi a danno delle altre comunità, comprimendole od opprimendole²⁵. Anche qui, tuttavia, emerge un'accezione più ricca e originale del principio di solidarietà, tale per cui non solo a ciascuna comunità umana non è lecito accentuare le proprie peculiarità (siano esse di carattere etnico, linguistico, storico, etc.) e trasformarsi in uno "scompartimento stagno in cui degli esseri umani vengano impediti di comunicare con gli esseri umani appartenenti a gruppi etnici differenti"26; ma occorre altresì che quei rapporti siano "vivificati dall'operante solidarietà attraverso le mille forme di collaborazione economica, sociale, politica, culturale, sanitaria, sportiva"27. Il bene comune perseguito dai poteri pubblici non può allora essere inteso come riferito in via esclusiva ai componenti della comunità nazionale, essendo esso piuttosto un elemento del bene comune dell'intera famiglia umana. Ciò importa che la portata prescrittiva del principio di solidarietà non si possa limitare all'idea che le singole comunità politiche perseguano i propri interessi senza danneggiarsi le une le altre, in quanto è altresì necessario che esse "mettano pure in comune l'opera loro quando ciò sia indispensabile per il raggiungimento di obiettivi altrimenti non raggiungibili: nel qual caso però occorre usare ogni riguardo perché ciò che torna di utilità a un gruppo di comunità politiche, non sia di nocumento ad altre, ma abbia anche su esse riflessi positivi"28.

3. L'intreccio tra le diverse forme di solidarietà alla luce della crescente interdipendenza tra le comunità politiche. Riflessioni conclusive

²⁴ GIOVANNI XXIII, Pacem in terris, n. 48.

²⁵ GIOVANNI XXIII, Pacem in terris, n. 51.

²⁶ GIOVANNI XXIII, Pacem in terris, n. 53.

²⁷ GIOVANNI XXIII, Pacem in terris, n. 54.

²⁸ GIOVANNI XXIII, Pacem in terris, n. 54.

La circolazione di idee, uomini e cose si è notevolmente accentuata, così come l'interdipendenza tra le economie nazionali, al punto che "nessuna comunità politica è oggi in grado di perseguire i suoi interessi e di svilupparli chiudendosi in se stessa; giacché il grado della sua prosperità e del suo sviluppo sono pure il riflesso e una componente del grado di prosperità e dello sviluppo di tutte le altre comunità politiche"²⁹. Si nota tuttavia uno scarto tra i problemi "complessi, gravissimi, estremamente urgenti, specialmente per ciò che riguarda la sicurezza e la pace mondiale", e la capacità d'azione dei poteri pubblici delle singole comunità politiche, che "non sono più in grado di affrontare e risolvere gli accennati problemi adeguatamente; e ciò non tanto per mancanza di buona volontà o di iniziativa, ma a motivo di una loro deficienza strutturale"³⁰.

Si tratta allora di istituire nuovi poteri pubblici all'altezza dei problemi che si danno nella contemporaneità, poteri in grado di tradurre nella realtà i contenuti del bene comune universale, necessariamente mutati nell'evolversi storico della convivenza. Si tratta di poteri che debbono essere istituiti di comune accordo, e non certo con la forza: si corre infatti il rischio che le nazioni più potenti impongano un'autorità mondiale che si fa strumento di interessi particolaristici e non del bene comune universale³¹. Siffatti poteri debbono in ogni caso rispettare e tutelare i diritti della persona, e agire in ossequio al principio dell'uguaglianza e pari dignità di tutte le comunità politiche. A regolare la portata e i limiti della loro azione è poi il principio di sussidiarietà: essi infatti "non hanno lo scopo di limitare la sfera di azione ai poteri pubblici delle singole comunità politiche e tanto meno di sostituirsi ad essi; hanno invece lo scopo di contribuire alla creazione, su piano mondiale, di un ambiente nel quale i poteri pubblici delle singole comunità politiche, i rispettivi cittadini e i corpi intermedi possano svolgere i loro compiti, adempiere i loro doveri, esercitare i loro diritti con maggiore sicurezza"³².

²⁹ GIOVANNI XXIII, Pacem in terris, n. 68.

³⁰ GIOVANNI XXIII, Pacem in terris, n. 70.

³¹ GIOVANNI XXIII, Pacem in terris, n. 72.

³² GIOVANNI XXIII, Pacem in terris, n. 74.

Tre aspetti si possono conclusivamente (e sinteticamente) trattare, sulla base di quanto fin qui osservato.

La generica solidarietà umana si intreccia con altre, diverse e più specifiche forme di solidarietà, che si realizzano nell'ambito di comunità come famiglie, corpi intermedi e Stati. Qual è il rapporto tra tali diversi piani, e come si risolvono gli eventuali conflitti tra solidarietà? Gli studi sul concetto sembrano gravati dal cosiddetto "nazionalismo metodologico"³³, che ostacola l'apertura (o meglio, lo "sfondamento") del concetto oltre l'orizzonte particolare di ciascuna comunità nazionale.

Il riferimento a poteri pubblici sovranazionali dà poi l'abbrivio a una considerazione della forma politica adeguata alla dimensione globale dei problemi che si stagliano nella realtà odierna. Tale forma politica, fondata sull'accordo piuttosto che sull'uso della forza, sembra delinearsi secondo caratteri che nella riflessione giuridica hanno generalmente orbitato nella concettualità federalistica. Una forma politica *federale*, dunque, che non si limiti a replicare su scala più alta tratti – quali la sovranità statuale e la limitazione della guerra – che ineluttabilmente si associano allo *jus publicum europaeum*³⁴. È tuttavia opportuno domandarsi se l'invenzione di una siffatta forma politica a livello mondiale non determini necessariamente – pena l'inanità dello sforzo complessivo – una radicale messa in discussione del modo in cui si pensa tuttora la democrazia a livello degli Stati nazionali³⁵.

Ci si deve infine chiedere se il principio di solidarietà "positiva" enucleato nell'enciclica fin qui commentata non possa utilmente orientare una critica al modo in cui la solidarietà è pensata all'interno dell'attuale modello sociale europeo. Si è parlato lucidamente di una torsione "mercantilistica" della solidarietà, ormai

³³ L'espressione è stata diffusa da U. BECK, Che cos'è la globalizzazione? Rischi e prospettive della società planetaria, Carocci, Roma, 1999, p. 87 ss.

³⁴ Sul tema rimane centrale la riflessione di C. SCHMITT, *Il Nomos della Terra nel diritto internazionale dello «jus publicum Europaeum»*, Adelphi, Milano, 1991.

³⁵ Vedi G. DUSO, Reinventare la democrazia. Dal popolo sovrano all'agire politico dei cittadini, FrancoAngeli, Milano, 2022.

³⁶ L. COBBE, Solidarietà in movimento. Politica, sociologia e diritto tra welfare e globalizzazione, in Scienza & Politica, vol. XXVI, n. 51, 2014, p. 11.

sempre meno connotata in senso redistributivo e piuttosto orientata in termini competitivi³⁷, tali per cui, ad esempio, "gli Stati membri dell'Unione europea formano una 'comunità di solidarietà' solo nel senso specifico che la stabilità della moneta comune viene credibilmente e permanentemente assicurata grazie ad una stretta disciplina dei vincoli di bilancio di tutti i paesi che vi prendono parte"38. Per quanto concerne invece l'evoluzione del diritto del lavoro, nel nuovo mondo della flexicurity l'obiettivo della "attivazione" del soggetto svantaggiato si connota per una "arcigna condizionalità nell'accesso a prestazioni sociali ridotte, in una logica di sostanziale affievolimento dei diritti, subordinati alla attiva disponibilità dell'assistito, pienamente responsabilizzato, ad accettare qualunque offerta di lavoro, anche scarsamente qualificato e retribuito"39. Non vi è chi non veda come queste forme di precarizzazione e dequalificazione del lavoro incidano notevolmente sulla nozione dinamica e progressiva della solidarietà che ha connotato per decenni i sistemi europei di welfare, i quali poggiavano su una visione della società la cui unità poggiava sul processo (non privo di aspetti discutibili, connessi a rigidità e a meccanismi di controllo sociale) di integrazione costante della pluralità di aggregazioni e interessi che insistevano sui territori nazionali. Nel nuovo modello sociale europeo è minato "quel legame tra il dovere di contribuire e il diritto di beneficiare di servizi e prestazioni che ha rappresentato per tutto il Novecento uno dei principali argini alla disintegrazione e polarizzazione dell'unità sociale. Sempre più individui sono chiamati a sacrificarsi in nome della società senza però godere di una qualche forma di reciprocità in termini di salario, reddito e prestazioni"40.

Nessuna solidarietà sembra pensabile senza una qualche forma di territorializzazione, ma di fronte alla destrutturazione dei poteri pubblici nazionali e all'assenza di un governo adeguato dei processi a livello globale, nuove forme di legame societario faticano a consolidarsi. Mancano, probabilmente, le stesse

³⁷ W. STREECK, Il modello sociale europeo: dalla redistribuzione alla solidarietà competitiva, in Stato e mercato, n. 58, 2000, pp. 3-24.

³⁸ S. GIUBBONI, Solidarietà, in Politica del diritto, n. 4/2012, p. 547.

³⁹ S. GIUBBONI, *Solidarietà*, cit., p. 552.

⁴⁰ L. COBBE, Solidarietà in movimento, cit., p. 12.

categorie analitiche per dare ad esse un nome. Il compito che ci attende è, evidentemente, immenso; d'altro canto, il problema dell'adeguazione della realtà sociale alle esigenze obiettive della giustizia "non ammette mai una soluzione definitiva"⁴¹.

⁴¹ GIOVANNI XXIII, Pacem in terris, n. 81.